

## RELAZIONE

### DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

*(Legge 22 maggio 1980, n. 204)*

Presidente: **DE MARTINO Francesco**, deputato

Commissari: **AIARDI Alberto**, deputato; **ALBERINI Guido**, deputato; **ARGIROFFI Emilio**, senatore; **AZZARO Giuseppe**, deputato; **BERLANDA Enzo**, senatore; **BOLLINI Rodolfo**, senatore; **BONAZZI Renzo**, senatore; **BORGOGLIO Felice**, deputato; **CAFIERO Luca**, deputato; **CARANDINI Guido**, deputato; **CASINI Carlo**, deputato; **CASTELLI Angelo**, senatore; **CENI Giuseppe**, deputato; **CIANNAMEA Leonardo**, deputato; **CIOCE Dante**, senatore; **COLOMBO Ambrogio**, senatore; **D'ALEMA Giuseppe**, deputato; **D'AMELIO Saverio**, senatore; **FELICETTI Nevio**, senatore; **FIORI Publio**, deputato; **FONTANARI Sergio**, senatore; **LA PORTA Epifanio**, senatore; **MACALUSO Emanuele**, senatore; **MINERVINI Gustavo**, deputato; **OLCESE Vittorio**, deputato; **ONORATO Pierluigi**, deputato; **ORSINI Gianfranco**, deputato; **PASTORINO Carlo**, senatore; **PETRONIO Giuseppe Lelio**, senatore; **RASTRELLI Antonio**, senatore; **RENDE Pietro**, deputato; **RICCARDELLI Liberato**, senatore; **ROSI Giorgio Renzo**, senatore; **SARTI Armando**, deputato; **SIGNORI Silvano**, senatore; **TATARELLA Giuseppe**, deputato; **TEODORI Massimo**, deputato; **TRIGLIA Riccardo**, senatore; **VITALE Antonio**, senatore; **ZAPPULLI Cesare**, deputato

---

#### QUINTA RELAZIONE PARZIALE

#### CONCERNENTE LO STATO DEI LAVORI

(ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204)

(comunicata alle Presidenze delle Camere il 28 luglio 1981)

---



Roma, 28 luglio 1981

Prot. n. 00417/Sind.

*Onorevole Presidente,*

*Le trasmetto una quarta relazione parziale, con allegate copie di atti trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, e una quinta relazione parziale, concernente invece lo stato dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204.*

*Con i migliori saluti.*

(On. Francesco De Martino)

*Francesco De Martino*



Roma, 28 luglio 1981

Prot. n. 00418/Sind.

*Onorevole Presidente,*

*Le trasmetto una quarta relazione parziale, con allegate copie di atti trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, e una quinta relazione parziale, concernente invece lo stato dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204.*

*Con i migliori saluti.*

(On. Francesco De Martino)

*Francesco De Martino*



**INDICE**

	PAG.
PREMESSA . . . . .	9
BREVE SINTESI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE . . . . .	10
1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA . . . . .	12
a) <i>Caratteristiche delle banche sindoniane</i> . . . . .	12
b) <i>Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72</i> . . . . .	15
c) <i>Le soluzioni ideate per risolvere la crisi</i> . . . . .	18
d) <i>I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi</i>	23
2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO . . . . .	25
3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI . . . . .	32
4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA . . . . .	37
5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 » . . . . .	44
a) <i>I « depositi fiduciari »</i> . . . . .	44
b) <i>La vicenda del « tabulato dei 500 »</i> . . . . .	45
c) <i>Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato</i>	52

	PAG.
6. — FINANZIAMENTI A PARTITI ED UOMINI POLITICI . . . . .	56
a) <i>Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana . . . . .</i>	57
b) <i>Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti</i>	62
c) <i>Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974</i>	63
d) <i>Finanziamento IRADES . . . . .</i>	68
e) <i>Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana . . . . .</i>	69
f) <i>Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici . . . . .</i>	69
7. — MATERIE SULLE QUALI RESTA DA PROSEGUIRE L'INCHIESTA . . . . .	70



## PREMESSA

La notevole complessità delle indagini affidate alla Commissione dall'articolo 1 della legge istitutiva 22 maggio 1980, n. 204, non ha consentito di portare a compimento l'inchiesta — nonostante l'intensità e la mole del lavoro svolto — entro il termine previsto dall'articolo 7 della citata legge. Si è resa quindi necessaria la presentazione, da parte del Presidente e dei rappresentanti dei gruppi in seno alla Commissione, di una proposta di legge di proroga, tempestivamente approvata dai due rami del Parlamento (legge 23 giugno 1981, n. 315). La proroga, tuttavia, non esime la Commissione dall'obbligo stabilito dallo stesso articolo 7, di presentare comunque alle Camere una relazione sulle risultanze, anche parziali, delle indagini.

È appunto a tale obbligo che intende corrispondere la presente relazione, alla cui natura per così dire interlocutoria la Commissione ha ritenuto fosse confacente un taglio prevalentemente espositivo e descrittivo, volto, cioè, soprattutto a dar conto delle indagini espletate e ad illustrarne gli esiti principali, riservando ogni valutazione più squisitamente critica a quando, esaurita l'inchiesta ed ottenuti tutti i dati acquisibili, sarà possibile abbracciarne i temi in uno sguardo d'insieme e dare al Parlamento esposizioni compiute e risultati definitivi.

Dal definito carattere espositivo della presente relazione deriva poi che debbono ritenersi riservate alla relazione conclusiva anche le eventuali indicazioni, previste dal secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 204 del 1980, circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

Il fatto che tali indicazioni presuppongono evidentemente valutazioni e giudizi consiglia, in effetti, di formularle insieme con la relazione conclusiva, giusta quanto stabilisce, del resto, il chiaro dettato dell'articolo unico della legge di proroga.

Quanto finora esposto lascia infine comprendere come questa quinta relazione parziale si differenzi dalle altre che l'hanno preceduta; mentre queste ultime, difatti, avevano di mira un obiettivo specifico, essendo volte a far partecipe il Parlamento delle numerose conoscenze documentali acquisite dalla Commissione, nel corso delle sue indagini, in ordine alla loggia P2, la presente relazione intende invece offrire alle Camere un quadro riassuntivo di carattere generale delle attuali risultanze delle indagini.

## BREVE SINTESI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Istituita la Commissione dalla più volte ricordata legge 22 maggio 1980, n. 204, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente vicario del Senato della Repubblica hanno in seguito provveduto, a norma dell'articolo 2, primo comma, alla nomina dei componenti, annunciata in aula in entrambi i rami del Parlamento nel corso delle sedute del 18 settembre 1980. Contemporaneamente, veniva altresì annunciato che il Presidente della Camera e il Presidente vicario del Senato avevano proceduto di comune accordo — ai sensi dell'articolo 2, secondo comma — alla scelta del Presidente della Commissione nella persona del deputato Francesco De Martino, cui ne veniva data comunicazione con lettera a firma congiunta dei due Presidenti nella stessa data del 18 settembre 1980.

Nella sua prima seduta, tenutasi il 25 settembre 1980, la Commissione procedeva poi alla nomina degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, eleggendo Vicepresidenti i senatori Carlo Pastorino ed Emanuele Macaluso e Segretari i deputati Carlo Casini e Gustavo Minervini.

Nella successiva seduta del 1° ottobre 1980 la Commissione ha approvato un documento sulle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze, integrato poi nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 1981.

Fino al 25 giugno 1981 la Commissione ha tenuto 41 sedute, per complessive 167 ore e 10 minuti, con una durata media superiore, quindi, alle 4 ore per seduta. Nel corso delle numerose sedute dedicate ad audizioni sono stati ascoltati gli ispettori della Banca d'Italia dottor Mario Cerciello, dottor Ettore Masella, dottor Silvestro Mariscalco Inturreta, dottor Vincenzo Desario, dottor Pietro Daddi, dottor Giambattista Filippini, dottor Franco Dell'Uva, dottor Calogero Taverna e dottor Giacomo Bellecca, l'avvocato Mario Barone, ex amministratore delegato del Banco di Roma, il signor Piero Luciano Puddu, ex direttore centrale del Banco di Roma, l'avvocato Giovanni Guidi, presidente e amministratore delegato del Banco di Roma, il dottor Antonino Arista, già capo dell'ispettorato della vigilanza della Banca d'Italia, il professor Tancredi Bianchi, già presidente del collegio sindacale del Banco di Roma, il professor Ferdinando Ventriglia, ex vicepresidente e amministratore delegato del Banco di Roma, il signor Giovambattista Fignon, ex direttore centrale del Banco di Roma ed ex amministratore delegato della Banca Privata Italiana, il dottor Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia, il dottor Ugo Tabanelli e il dottor Fausto Calabria, già dirigenti dell'IRI e consiglieri di amministrazione del Banco di Roma, il dottor Silvano Pontello, già funzionario della Banca Privata Italiana, il dottor Pietro Macchiarella, già vicepresidente della Banca Privata Italiana, il dottor Danilo Ciulli, vicepresidente del Banco di Roma, il dottor Italo Bissoni, già dirigente della Banca Privata Finanziaria, il signor Adolfo Laurenti, già procuratore della Società Generale Immobiliare, il signor Gaetano Di Maggio, già direttore generale amministrativo della società Gemoes, il signor Pietro Olivieri, già vicedirettore generale

della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della società Gemoes, l'avvocato Guido Gilardelli, già collaboratore dello studio Sindona, il signor Achille Passoni, già direttore della società Gemoes per il settore cambi, l'onorevole Filippo Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana, il signor Carlo Bordoni, già amministratore delegato della Banca Unione, il signor Pier Sandro Magnoni, il signor Gianluigi Clerici di Cavenago, già direttore generale della Banca Privata Finanziaria e già presidente della società Gemoes, l'onorevole Giacomo Mancini, il dottor Mario Nardone, già questore di Como, l'avvocato Mario Savini Nicci, già direttore generale della Società Generale Immobiliare, l'avvocato Franco Maris, già senatore della Repubblica, l'avvocato Raffaello Scarpitti, il signor Armando Signorio, operatore di borsa, il senatore Amintore Fanfani, Presidente del Senato della Repubblica, già segretario politico della democrazia cristiana, e il dottor Giuseppe Bruni, già funzionario della società Gemoes. La Commissione ha altresì proceduto ad una serie di confronti tra alcune delle persone ascoltate, e precisamente: tra l'avvocato Barone, il signor Puddu, il professor Ventriglia e il signor Fignon; tra il dottor Carli, il signor Puddu e il professor Ventriglia; tra il signor Magnoni e l'avvocato Savini Nicci e tra il signor Magnoni e l'avvocato Maris; tra l'avvocato Scarpitti e il signor Signorio; e, infine, tra il signor Bordoni e l'avvocato Scarpitti.

Alcune delle persone ascoltate hanno potuto giovare dell'assistenza del difensore di fiducia, sulla base di una deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 1981. La Commissione, in particolare, ha osservato che i suoi poteri e la sua funzione, non essendo di carattere giudiziario, non giustificherebbero una richiesta di assistenza defensionale da parte di persone che sono imputate di reati in ordine a fatti intorno ai quali la Commissione parlamentare di inchiesta indaga solo a fine di giudizio politico; ma ha deciso tuttavia di consentire la presenza del difensore delle persone convocate che rivestano tale qualità, quando queste ne facciano espressa richiesta, esclusivamente in vista del preminente interesse ad assumere comunque le deposizioni.

Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti oggetto dell'inchiesta, le maggiori difficoltà sono derivate dalla tendenza di vari protagonisti della vicenda a riversare su altri la responsabilità delle decisioni assunte o della esecuzione delle stesse.

Ostacoli ancora più rilevanti sono consistiti nella qualificazione giuridica delle persone chiamate a deporre. Il più delle volte si è trattato di persone o imputate in processi ancora in corso o che erano state imputate per i medesimi fatti o per reati connessi. Se si ritengono applicabili le disposizioni che disciplinano tali fattispecie nel procedimento penale, e segnatamente l'articolo 348-bis del codice di procedura penale, tali persone non possono, difatti, essere ascoltate come testimoni, ma solo in audizioni libere: con la conseguenza che non è possibile ipotizzare nei loro confronti il reato di falsa testimonianza. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica.

La letteratura giuridica, che si è specificamente occupata dei poteri delle commissioni parlamentari di inchiesta, ha prospettato anche diverse soluzioni del problema, sostenendo che le dichiarazioni false o reticenti rese dinanzi alle commissioni stesse possano integrare gli estremi di altre figure criminose, quali quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative), e 328 del codice penale (rifiuto di atti di ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalla commissione parlamentare di inchiesta. Le incertezze interpretative sottolineano, comunque, l'esigenza di una esplicita previsione legislativa, la quale potrebbe anche provvedere a configurare, in riferimento all'ipotesi descritta, uno specifico titolo di reato.

#### 1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA.

##### a) *Caratteristiche delle banche sindoniane.*

Il rapporto fra le banche di Sindona e la Banca d'Italia costituisce sicuramente uno dei punti centrali della vicenda oggetto dell'inchiesta, e quindi uno degli aspetti di maggior rilievo ai fini del lavoro della Commissione. Le banche infatti erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, una strategia che mirava a costruire un impero finanziario di dimensioni internazionali. Ciò richiedeva continue operazioni di acquisto e vendita di pacchetti azionari: la struttura operativa era quindi basata su un gruppo di aziende industriali operanti nei più disparati campi di attività e detenute come pura merce di scambio; su una costellazione di società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate nei vari « paradisi » fiscali; e infine sulle banche, che erano l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, « le aziende si comprano e si rivendono, le banche si comprano e si tengono ».

Quale sia stata esattamente l'estensione del gruppo Sindona è un dato ancora sconosciuto, proprio per l'impossibilità di ricostruire gli intrecci che realmente si celano dietro le finanziarie. Sono ormai ben noti, però, i connotati principali di questo gruppo e l'evoluzione che esso ha avuto. Sembra quindi superfluo, almeno in questa fase dei lavori, addentrarsi in una descrizione analitica al riguardo.

Sono altresì note le caratteristiche delle banche, ampiamente analizzate in documenti da tempo di pubblico dominio, come le relazioni del commissario liquidatore Ambrosoli, assassinato per impedirgli di portare a termine il suo encomiabile lavoro, e degli altri commissari che gli sono succeduti. Le analisi svolte dagli ispettori della Banca d'Italia — altrettanto importanti per conoscere le caratteristiche delle due banche — non sono invece di pubblico dominio: alcune parti sono state però inserite nelle relazioni dei commissari liquidatori e, complessivamente, hanno fornito più di uno spunto a quelle relazioni.

Non saranno quindi esaminate in dettaglio le caratteristiche delle due banche, perché le fonti finora acquisite al riguardo possono essere date per conosciute. La Commissione si propone comunque di acquisire ulteriore documentazione in merito. Il materiale disponibile fornisce infatti alcune « istantanee » delle due banche, certo molto eloquenti ma non sufficienti a delineare il quadro completo dell'attività svolta, almeno nel periodo cruciale che è quello che va dal 1970 al 1974, anno della liquidazione. Così come risultano ancora sconosciuti i collegamenti fra le due banche milanesi e le altre banche del gruppo Sindona: il Banco di Messina e la Banca Generale di Credito.

Possono peraltro essere evidenziate alcune caratteristiche generalissime della funzione delle banche all'interno del gruppo, caratteristiche che costituiscono le ipotesi che sono alla base di questa parte della relazione. Le banche, come si è detto, erano il centro motore dell'attività del gruppo, innanzi tutto perché fornivano risorse sia in forma palese sia in forma occulta (i depositi fiduciari). La concentrazione dei rischi delle operazioni creditizie era quindi sempre elevatissima: è vero che i fiduciari erano apparentemente depositi interbancari, ma erano pur sempre tutti, o quasi tutti, rapporti interni al gruppo.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo credito nella forma del riporto. Complessivamente, quindi, il gruppo riceveva un sostegno massiccio sotto forma di finanziamenti diretti o sotto forma di interventi di borsa. Si è quindi detto che le due banche presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà, tali configurazioni appaiono inadeguate, perché non necessariamente comportano l'estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a « banche di gruppo » nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano *captive banks*, banche prigioniere, cogliendo l'aspetto più preoccupante della pericolosa situazione che si verifica allorché vi sono interessenze di banche in società e viceversa.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo venivano fatte passare attraverso altre società): una propensione accentuatasi nel periodo 1973-1974, in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche con aumento del rischio. Si ricordi che una parte notevole delle operazioni in cambi non era contabilizzata: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3.405 milioni di dollari USA (2.270 per Banca Unione e 1.135 per Banca Privata, che peraltro aveva solo una funzione di intermediazione tra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrati: ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi interbancari o a

depositi di imprese, enti pubblici, ecc. Con una rete di sportelli relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da « banca all'ingrosso » (*wholesale banks*): ma questo naturalmente comportava una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato, soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili, e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate, di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità « nere » di rilevante importo, eufemisticamente definite riserve - già conosciute, per taluni aspetti, dalla Banca d'Italia fin dalla prima ispezione -, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare i fatti più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione in presenza di una gestione personalistica dell'azienda, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi irregolarità amministrative erano quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che, per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri, avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

È d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui la Commissione è partita è che il comportamento della vigilanza debba essere valutato anche alla luce degli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della Banca centrale.

Per quanto concerne i rapporti tra le banche di Sindona e la Banca d'Italia la Commissione si è particolarmente soffermata sui seguenti punti:

a) le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72;

b) l'intervento della Banca d'Italia nell'ultima fase del dissesto delle due banche: dal luglio al settembre 1974. In particolare:

b-1) la scelta di far proseguire l'operazione di finanziamento concessa dal Banco di Roma e le soluzioni ideate per risolvere la crisi;

b-2) il controllo sui pagamenti effettuati nel periodo compreso fra luglio e settembre.

A ciascuno di questi punti sono dedicati i paragrafi che seguono, che - è bene avvertire ancora una volta - sono solo una prima sintesi dei risultati finora raggiunti.

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72.*

La Commissione ha accertato che queste ispezioni avevano messo in evidenza gli aspetti di rischio, di speculazione e di irregolarità delle due banche. Ciò è ben sintetizzato nelle relazioni conclusive redatte per il Governatore, che dicono testualmente:

BANCA PRIVATA FINANZIARIA (data 17 aprile 1972).

« *Giudizio complessivo.*

L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.

...Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della Banca, basato sui normali criteri valutativi.

*Giudizio su situazione tecnica.*

*Patrimoniale:* debole, in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50 per cento non solo da perdite certe sugli impieghi per lire 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per lire 1,2 miliardi sulla esposizione di 2,9 miliardi verso la SpA Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare Novarese Lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'alta provvista ordinaria e straordinaria.

*Liquidità* scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (lire 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (lire 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72 per cento circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale (1).

*Redditività* debole (1971: 0,08 per cento) derivante in massima parte dall'elevato costo della provvista interbancaria.

*Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità.*

Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile [...]; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81

---

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30 settembre 1971 il rapporto impieghi-depositi era pari al 109 per cento.

Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni...; presentazione al sconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore di lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

*Eventuali notizie particolari.*

Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a)* e *b)* ».

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 febbraio 1972; la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo).

*« Giudizio complessivo.*

Negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo.

La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria.

*Giudizio su situazione tecnica.*

*Patrimoniale:* debole con perdite (1.311 milioni) e plusvalutazioni (lire 32 milioni) che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (lire 1.532 milioni) sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minusvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

*Liquidità* apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (lire 84 miliardi di cui lire 43 miliardi all'estero) di per se stessa instabile, nonché da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al 14 per cento degli impieghi.

*Redditività* gravemente deficitaria quella dell'esercizio 1970...

*Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità di esponenti e/o dipendenti.*

Illecita costituzione di due contabilità riservate...

Fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) (totale impieghi 39 miliardi) posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espreso diniego dell'organo di vigilanza.



*Altre irregolarità.*

Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...

*Eventuali notizie particolari.*

Impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69 per cento dei crediti erogati), sia per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma *a*) dell'articolo 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore ».

Sulla base di queste conclusioni, la Commissione ha cercato di individuare i motivi per cui il Governatore non ebbe ad adottare i provvedimenti di rigore richiesti dagli ispettori, e cioè lo scioglimento degli organi amministrativi *ex* articolo 57 della legge bancaria. È stato a tal proposito rilevato che nella prassi della Banca d'Italia gli ispettori non hanno potere di proposta; è stato comunque chiarito che le conclusioni tecniche erano tali da rendere possibile il ricorso all'articolo 57 della legge bancaria.

Le motivazioni di questo comportamento sono contenute in documenti acquisiti dalla Commissione e nelle deposizioni. Secondo il verbale della riunione tenuta in Banca d'Italia il 5 giugno 1972,

« Il Governatore ha considerato che i fatti per i quali erano ravvisabili gli estremi di illecito di natura penale sono stati già portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria e che pertanto ogni responsabilità verrà accertata in quella sede. Ha quindi espresso l'avviso che nell'attuale difficile momento economico non sia opportuno inserire sulla piazza di Milano ulteriori motivi di disturbo, quali potrebbero essere rappresentati dalla sottoposizione della Banca Unione all'amministrazione straordinaria. Nessuno dei presenti ha espresso eccezioni o perplessità ».

Davanti alla Commissione, Carli ha aggiunto un elemento importante in ordine a questa riunione, nel corso della quale

« il Governatore informa che Sindona ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito all'insuccesso conseguito nel tentativo di costituire una grande finanziaria attraverso la fusione delle due più antiche finanziarie italiane » (Carli, 28 gennaio 1981, Mec. I/5).

In definitiva, quindi, le motivazioni addotte per abbandonare l'ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria furono le seguenti:

a) la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura;

b) le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi;

c) non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano;

d) Sindona era già stato sconfitto nell'operazione Centrale-Bastogi e in quella Italcementi.

Resta da esprimere, nella relazione conclusiva, un giudizio su tali motivazioni.

La Commissione ha inoltre accertato che anche successivamente la Banca d'Italia svolse altre ispezioni sulle due banche, per seguire l'evoluzione della situazione. Si è trattato non di ispezioni ordinarie (analoghe a quelle del periodo 1971-1972), ma di ispezioni straordinarie specifiche, cioè limitate ad alcuni aspetti dell'attività delle banche. Nel mese di ottobre 1972 si ebbero ispezioni sulla regolarità amministrativa delle due banche. Nel 1973 ispezioni sulla gestione valutaria e sulle operazioni in cambi.

Questo carattere delle ispezioni non consentì obiettivamente agli ispettori di accertare la situazione reale. La Banca Unione, ad esempio, poté dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata, che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 22 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) era stato semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente, come risulta dalla relazione dei commissari liquidatori (parte IV, volume I, p. 23).

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi.*

Il secondo punto cruciale del comportamento delle autorità riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti del dissesto sempre più evidente delle due banche, a partire dai primi di luglio del 1974.

La documentazione e le deposizioni acquisite dalla Commissione mettono in evidenza le seguenti fasi.

1) *Prima fase: l'intervento « pilotato » del Banco di Roma*, dopo che questo aveva già deciso il prestito del quale si parlerà nel capitolo terzo, ebbe inizio il 3 luglio quando il Governatore, avuta notizia dal dottor Macchiarella delle difficoltà nelle quali versavano le due banche sindoniane,

« manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sulla convenzione di credito. Il 4 luglio il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma di domanda di collaborazione nell'interesse generale ». (Carli, 28 gennaio 1981, Zorzi VI/1).

Diversa interpretazione di questo intervento hanno invece dato i responsabili del Banco di Roma, i quali in sostanza affermano di averlo accolto come un ordine. In questi termini si è espresso dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 febbraio 1976 l'avvocato Guidi, il quale ha dichiarato alla Commissione che

« qui comincia un chiaro coinvolgimento della Banca d'Italia...  
...quando il Governatore ..... parla di "persuasione", a me sembra un dolce eufemismo, perché sarebbe come un generale di corpo d'armata che dica ad un capitano "persuasione", ma saranno ordini ». (Guidi, 9 gennaio 1981 pom., Iocca IV/6).

Dal canto suo, Ventriglia, nella lettera a Carli del 12 settembre 1974, sosteneva di aver agito come « il braccio operativo della Banca d'Italia » (v. doc. Banco di Roma, 00029/Sind.).

A quella data comunque sembrava già essere iniziata l'estromissione di Sindona dalla scena finanziaria italiana: l'obiettivo di questa fase appare, cioè, quello di fronteggiare le esigenze più urgenti delle banche, fare luce sulla situazione effettiva grazie anche all'intervento diretto di molti funzionari del Banco di Roma, e infine far acquisire a quest'ultimo il pacchetto di maggioranza delle due banche (che stanno per fondersi).

Secondo Carli, provvedimenti più rigorosi, come la gestione straordinaria o la liquidazione, sarebbero stati in questa fase inopportuni, sia per la delicata situazione internazionale dell'Italia in quel momento, sia per il rischio che il provvedimento potesse generare massicci ritiri di depositi, i quali avrebbero potuto portare ad una sospensione dei pagamenti giudicata pericolosa, sempre in nome della stabilità interna e internazionale.

È accertato l'arrivo, durante questa fase, di notizie sempre più allarmanti sulla reale situazione delle banche, soprattutto per merito dei funzionari della vigilanza che si erano da qualche giorno insediati presso le due banche.

Fin dal 22 luglio essi inviavano al Direttorio un appunto nel quale si legge:

« I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo della vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle due aziende di credito e inoltre delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria) ».

I rapporti provvisori vennero in effetti consegnati nel giro di pochi giorni. Essi contenevano notizie gravissime. Basterà citare, al riguardo, le conclusioni del rapporto relativo alla Banca Privata Finanziaria:

« Da quanto fin qui precisato, emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze

patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria... Ad ogni modo, i documenti disponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda... ».

Per la Banca Unione si metteva in evidenza che il patrimonio (22 miliardi) era totalmente assorbito dalle perdite (28,5 miliardi) e che vi erano anche partite di dubbio realizzo per 14 miliardi. Nella Banca Privata Finanziaria le perdite ammontavano a 19 miliardi di lire a fronte di un capitale di 3,8 miliardi.

Fu sulla base di informazioni di questa gravità che in Banca d'Italia si tenne, il 29 luglio 1974, una riunione cui parteciparono Carli, gli ispettori ed altri alti dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

« Si decide di attenersi al seguente indirizzo:

a) avviare il normale *iter* amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni...;

b) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;

c) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.

Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma ».

Alla fine di luglio, la Banca d'Italia dimostrava quindi di preferire ancora la soluzione dell'intervento « pilotato » del Banco di Roma ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria.

Su questa fase non esistono valutazioni divergenti, salvo che sul ruolo svolto dagli ispettori nella decisione di cui si è detto.

Secondo Carli (28 gennaio 1981, Tac. XXIV/3):

« La decisione di non prendere questo provvedimento è stata presa con il consenso di Desario e di Taverna... entrambi consenzienti che sulla base delle informazioni allora raccolte non potevano essere presi provvedimenti ».

Alle obiezioni di alcuni commissari, il Governatore ha precisato che Taverna era presente alla riunione e quindi aveva concorso alle decisioni, mentre l'ispettore ha asserito:

« Io non ho deciso un bel nulla » (Taverna, 19 dicembre 1980, Fabi VI/1).

2) *Seconda fase: la cessione per una lira.*

La prima fase si chiuse quando, alla fine di agosto, risultò evidente per tutti che il valore patrimoniale delle banche era ormai inesistente. La seconda fase mirava a conseguire sempre il risultato di estromettere Sindona, facendogli cedere il pacchetto della Banca Privata Italiana (sorta dalla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria) al Banco di Roma, ma questa volta per il prezzo simbolico di una lira.

Il progetto sfumò per l'opposizione di Sindona, che volle evitare un patto che equivaleva ad una dichiarazione di responsabilità penale (riunione presso il Banco di Roma dell'11 settembre) e per il parere negativo dell'IRI che venne comunicato l'indomani. Tale parere (vedi 00144/Sind.) recita testualmente:

« Pur non conoscendo nei suoi termini esatti e completi l'origine e lo svolgimento dell'operazione, l'opinione dell'IRI circa la acquisizione da parte del Banco di Roma del pacchetto azionario (51 per cento) della Banca Privata Italiana, detenuto in pegno dal Banco stesso, è la seguente.

Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

perché, non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) dei sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (1), non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (2) accentuata dalla non ancora intervenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;

perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del debitore;

per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato nel momento della sua conclusione;

perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli

(1) Il contratto, peraltro, è rinnovabile fino a due anni, se lo consenta la situazione del mercato internazionale.

(2) E cioè il patto con il quale si conviene che in mancanza di pagamento del credito alla scadenza del termine la proprietà del bene dato in pegno passa al creditore. Il patto è nullo a norma dell'articolo 2744 del codice civile.

a dare immediato avvio ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;

perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della Banca Privata Italiana e della Generale Immobiliare;

perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base a stima risultante da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la Banca Privata Italiana per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui si è fatto riferimento, senza modificare la "proprietà" della Banca Privata Italiana; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario della Banca Privata Italiana possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49 per cento del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di presidenza dell'IRI, che dovrebbero autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza.

Vi sono inoltre - a parere dell'IRI - motivi di opportunità che non inducono ad autorizzare interventi prima della richiamata scadenza, nel quadro di una situazione che è particolarmente delicata anche per i riflessi suscitati nell'opinione pubblica ».

### 3) Terza fase: costituzione di una nuova banca.

La terza fase puntava alla creazione di una nuova banca, mediante la costituzione di un consorzio a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al Banco di Roma, anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Anche questa soluzione non riuscì però ad essere realizzata, soprattutto perché emergeva sempre più chiaramente la situazione di crisi insanabile della Banca Privata Italiana.

La soluzione che era stata in precedenza continuamente scartata, e cioè la liquidazione coatta amministrativa, venne allora realizzata e il 27 settembre 1974 si procedette alla emanazione del decreto ministeriale.

Su tutte queste fasi non vi sono particolari divergenze nelle posizioni dei vari protagonisti, tali da rendere incerta la ricostruzione dei fatti. I lavori successivi dovranno quindi puntare piuttosto a valutare la consistenza tecnica delle scelte compiute dalle autorità di fronte a questo dissesto. Tenuto conto anche dei compiti propositivi ad essa affidati, la Commissione si riserva, in proposito, di valutare alla fine dei suoi lavori se l'attuale legislazione italiana offra alle autorità poteri e strumenti di intervento adeguati rispetto alle crisi bancarie dei nostri tempi.

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi.*

Nel momento in cui il Governatore Carli intervenne per indurre il Banco di Roma a proseguire il finanziamento al gruppo Sindona, stabilì anche che i pagamenti non dovessero andare ad esclusivo vantaggio del gruppo; venne cioè fissato quello che fu definito il « cordone sanitario ».

La direttiva veniva espressa in un *telex* del 19 luglio 1974, inviato dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma alle banche milanesi, che affermava:

« Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca Privata Finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare alcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo » (vedi documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Già il 23 luglio sorgevano però le prime difficoltà per un pagamento di 5 milioni di dollari, che si decise di effettuare (e che fu poi realmente effettuato) a favore dell'Istituto per le Opere di Religione. Sui comportamenti in proposito vi sono state alcune divergenze, su cui si tornerà fra breve.

Un nuovo momento difficile per il cordone sanitario si ebbe alla fine di agosto, quando si pose il problema se rimborsare o meno depositi di Banca Privata Finanziaria verso Finabank che, a sua volta, aveva depositato quelle somme su mandato fiduciario. La Commissione ha accertato, sulla base di documentazione già acquisita dalla magistratura milanese, che quei mandati fiduciari erano in gran parte la conseguenza di operazioni di esportazione clandestina di capitali.

Al riguardo, vi fu in un primo momento una autorizzazione - concessa da Barone il 12 agosto (v. audizione di Barone dell'8 gennaio 1981, Guer. XI e Sant. XII), mentre sia Ventriglia sia Puddu erano in ferie - ad effettuare verso Finabank un rimborso di tre milioni di dollari per depositi scaduti; ma l'operazione fu bloccata il 14 agosto da Ventriglia, che diede un contrordine dal luogo di villeggiatura.

Vi fu poi il 28 agosto 1974 presso la Banca d'Italia la riunione determinante, il cui verbale recita:

« Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti", figurano alla voce 3 "Gruppo Sindona" crediti della Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi

diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia — dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione — propone, ed il dottor Carli approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di dollari 50.176.000 esiste nella sezione "prestiti concessi" un debito per operazione diretta di dollari 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da dollari 34.336.000 essendo i mancanti dollari 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a formare i suddetti dollari 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di banche italiane (deposito fiduciario Interbanca dollari 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti (dollari 11.012.000) e dal gruppo banche (dollari 78.624.000) » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sulla base di questa riunione, in data 5 settembre veniva inviato, sempre dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma, un altro *telex*, anch'esso acquisito dalla Commissione, con il quale si comunicava a Banca Privata Finanziaria che

« secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare » (v. documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Le contraddizioni emerse a proposito di questi episodi sono state ampiamente analizzate dalla Commissione, la quale ha dedicato un approfondito esame alle modalità ed ai tempi con i quali vennero eseguite le operazioni relative ai pagamenti avvenuti dopo l'adozione del cosiddetto « cordone sanitario » ed ha ascoltato i principali protagonisti della vicenda. In ispecie è stato preso in esame il pagamento — cui si accennava in precedenza — eseguito nei confronti dell'IOR per l'importo di 5 milioni di dollari. La Commissione ha rilevato alcune contraddizioni tra il dottor Puddu — secondo il quale fin dal 23 luglio era stato autorizzato il pagamento all'IOR — ed il dottor Carli, il quale ha in un primo tempo sostenuto che non vi era stato alcun pagamento all'IOR, ma solo una disposizione di ordine generale, la quale includeva nel provve-



dimento tutti i soggetti collegati a Sindona. Spettava quindi ad altri accertare quali fossero i soggetti esclusi dal provvedimento. In un confronto disposto tra i due testimoni, diretto a stabilire quali fossero state le direttive della Banca d'Italia, il dottor Carli ha in qualche modo rettificato e chiarito la risposta data nella sua precedente deposizione, quando aveva escluso in modo più radicale il pagamento all'IOR. In particolare, il teste ha dichiarato che se si fosse accertato, districando il groviglio di rapporti IOR-Amincor, che i crediti vantati dallo IOR erano con certezza di pertinenza di questo, il cordone sanitario non doveva allora essere applicato; ed ha ammesso che una disposizione specifica in tal senso poteva essere data dalla Banca d'Italia.

## 2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di grandissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro, relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale, era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

« effettuare e completare investimenti in partecipazioni ».

Si precisò, inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, in quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 18).

In data 3 agosto 1973 l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

« di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare s.p.a. ».

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa della Moneyrex Euro Market Money Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare s.p.a. (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità dei programmi e alla spregiudicatezza degli strumenti adottati e, d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poiché una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società si sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia - attraverso il mercato finanziario - di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

« al Ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni ».

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni e 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la Procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del Ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla Procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso Ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora Ministro del tesoro Ugo La Malfa scriveva:

« Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il Ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale

riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro — ha precisato lo stesso senatore Fanfani — era avvenuto in epoca antecedente ad una sua telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. 00200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specificamente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversazione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di avere ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio — «era e rimase in poltrona» — ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poiché Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operazione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò inoltre — ha concluso il senatore Fanfani — che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perché l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima parte della sua relazione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973, erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero fondato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto - a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità - dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo assetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e Banca Privata Finanziaria attraverso i contratti fiduciari. Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'animato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg. 47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la DC abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece, che la DC abbia avuto promesse di sottoscrizioni.

L'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Fradd. XI/6), dal canto suo, ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la DC abbia ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della DC per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale - con il solito meccanismo dei depositi fiduciari - avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, « se le cose fossero andate bene », la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della DC il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla DC.

Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi sinora acquisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro, alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il PSI, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l'aumento di capitale; egli non ha fornito, però, alcun particolare sui risultati di tali passi.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ingegner Gianni Trotta - nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cento delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) - senza fornire alcun dato sulla individuazione di tale gruppo finanziario. Di recente, copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale *Panorama*, insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il PSI.

La Commissione ha quindi deciso la convocazione dell'ingegner Trotta, che non è stato tuttavia possibile fino ad ora ascoltare, non avendolo i carabinieri trovato nella sua residenza di Milano, dalla quale il Trotta risulta essere assente da vari mesi senza che si conosca dove si sia recato. Sono attualmente in corso ricerche di detta persona per notificargli l'invito a comparire davanti alla Commissione.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avvocato Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avvocato Maris, quale esponente del PCI, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti - ha affermato il Magnoni - egli ricevette tale telefonata, ma non

ebbe alcun incontro con il Maris, perché il Sindona gli disse che i contatti con il PCI li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avvocato Maris e l'avvocato Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avvocato Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano dottor Apicella, ha affermato testualmente:

« Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avvocato Savini Nicci in maniera — direi — dubitativa... andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa » (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd. XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio, ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

« Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano » (Dini XX/5)... « L'argomento Maris, che — ripeto — non è stato messo a verbale, è uscito come conclusione di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione » (Mec. XXI/5).

Al termine del confronto il deputato Azzaro ha richiesto la citazione del giudice istruttore Apicella, perché fosse dalla Commissione interrogato sui particolari riferiti dal Magnoni, e la trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura per gli eventuali provvedimenti. Tali richieste sono state dichiarate improponibili dal Presidente, il quale ha ravvisato in esse una interferenza nell'attività giurisdizionale e l'esercizio di un controllo e di una censura sul comportamento di un magistrato nell'adempimento delle sue funzioni, il che avrebbe costituito una violazione del principio della separazione dei poteri.

La Commissione e lo stesso proponente hanno accettato tale decisione del Presidente, ma il gruppo democratico cristiano si è riservato di assumere le iniziative opportune per sollevare il caso. Nel corso della discussione vari commissari si erano dichiarati contrari alla proposta ed avevano espresso un apprezzamento positivo nei confronti del giudice in parola.

Nella seduta del 30 giugno 1981 il deputato Azzaro ha informato la Commissione di aver presentato in data 4 giugno, insieme con altri

parlamentari del suo gruppo, un esposto nei confronti del giudice Apicella al Presidente della Repubblica quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Si è aperta quindi una discussione sull'argomento nel corso della quale commissari appartenenti a vari gruppi politici hanno criticato l'iniziativa democristiana, in quanto esterna alla Commissione e non corretta, essendosi avvalsa di elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta parlamentare e dunque coperti dal segreto. In pari tempo essi hanno ribadito il loro positivo giudizio, riconoscendo la piena correttezza dell'operato del giudice Apicella, ed hanno rilevato che il Magnoni aveva ritrattato la deposizione resa in precedenza dopo essere stato nettamente smentito dalle persone con le quali era stato posto a confronto. Dal canto suo il Presidente ha riaffermato l'opinione espressa nella seduta del 15 aprile 1981, per cui la Commissione non è stata chiamata ad esprimersi con un voto sulla questione.

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ricordare altresì che il 6 luglio 1974 il Tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi « irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico ». Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perché la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2).

A queste considerazioni va aggiunto che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perché priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, in difetto della quale il giudice del registro delle imprese non avrebbe potuto neppure prendere in esame la modifica dell'atto costitutivo.

### 3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI.

L'operazione in questione fu prospettata, a quanto è dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità nelle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981, Stiro I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.



Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poiché in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più particolarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della FASCO, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo *modus procedendi*, che venne concretamente adottato allorché, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacché anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti. Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignoratizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma-Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Né pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di una clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacché - concludeva l'Ufficio legale - in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso, l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative. In un nuovo appunto del giorno dopo (21 giugno) (00128/Sind.), indirizzato questa volta a Guidi, l'Ufficio legale ripeteva le medesime considerazioni, aggiungendo, però, che,

« tutto sommato », « non si è ritenuto che il rischio sopra accennato assumesse rilevanza tale da non poter essere serenamente affrontato ».

Un appunto manoscritto in calce a tale documento aggiungeva, inoltre, che — in ordine alla validità della clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione per difetto della prescritta autorizzazione valutaria —

« l'autorevole giurisprudenza della Cassazione ci rende ragionevolmente tranquilli ».

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi — come detto — nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione « ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente ». Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nassau e la Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonché prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benché nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate — come è stato ampiamente detto — dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla FASCO e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di « copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie », una prima *tranche* del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed infine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi, previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che, richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi inesatto ciò che parrebbe risultare da un documento datato 27 giugno ed intitolato « proposta d'affari » (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come « tranquilla e fattibile », si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento: le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta « richiedere autorizzazione a Cambital », insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma e si fa riferimento ad una lettera di *patronage* da questa indirizzata al Banco di Roma-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta — si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (24 ore del 22 maggio 1974) — e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti, l'affermazione contenuta nella già citata lettera di *patronage*, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale, dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

« Né la nostra Società, né S.G.I. International Co. (Monrovia - Liberia), né altra nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. La S.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di "Finabank International Ltd. Cayman" che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di "Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd".

La partecipazione non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che Finabank International Ltd, aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd, dalla stampa, quando è stata data informazione di prestiti contratti da quella Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né dell'assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una *lettre de patronage* in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra "Divisione finanziaria" — e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation — che egli nella *lettre de patronage* ha dichiarato, invece, inesattamente, che "la Generale Immobiliare Banking Corporation" era una nostra Società controllata» (00034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 miliardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioè di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilavano le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (00029/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Urbisci viene identificato nella persona del costruttore Genghini),

« che ha acquisito dalla Finambro la Banca Generale di Credito. La Finambro con i 14 miliardi è in grado di rimborsare, come si evince da un comunicato stampa apparso questa mattina, i possessori di ricevute di depositi azionari relativi all'aumento del suo capitale da 500 milioni a 20 miliardi ».

« Questa seconda operazione » — concludeva Ventriglia — « ci ha messo al sicuro da effetti non certo positivi che ci sarebbero potuti derivare da un eventuale fallimento della Finambro ».

Quanto, infine, al rispetto dei limiti delle proprie competenze da parte di coloro che ebbero a decidere l'operazione e a dare ad essa concreta attuazione, occorre ricordare che l'ordine di servizio n. 319 del Banco di Roma (00171/Sind.) stabiliva che il Comitato esecutivo potesse concedere fidi fino a 3 milioni di lire per fidi a rischio pieno e fino a 4.500.000 per fidi a rischio attenuato, limiti che si riducevano rispettivamente a 2.000.000 e a 2.500.000 per il vicepresidente amministratore delegato. A questo, però, era riconosciuta la facoltà di eccedere detti limiti, decidendo, in caso di urgenza, sia per i fidi di competenza del Comitato esecutivo, sia per quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, nei limiti del quinto del patrimonio sociale (articolo 16 del regio decreto-legge n. 1830 del 1926) e con l'obbligo di sottoporre le decisioni rispettivamente all'uno o all'altro organo per la ratifica.

Restando impregiudicato il problema se l'operazione potesse ritenersi urgente, e sottolineato che essa eccedeva il prescritto limite

del quinto del patrimonio sociale, va comunque dato atto che la deroga fu ratificata dal Comitato esecutivo del Banco di Roma-Roma in data 1° luglio 1974 e dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 1974.

4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finanziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, impostate in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altra e diversa è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benché possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione. L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo — come detto — di procacciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolare bisogno.

È opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata Finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione, senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una vivacizzazione del mercato dei titoli Banca Unione. È questa una caratteristica

importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre il titolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva sorveglianza sulle contrattazioni al « ristretto », sia perché era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clausola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare (attraverso il consiglio di amministrazione) la concessione o meno del gradimento.

L'articolo 5, secondo comma, dello statuto della Banca Unione stabiliva, infatti, che

« l'alienazione delle azioni e la costituzione di vincoli sulle stesse sono efficaci di fronte alla Società soltanto quando siano approvate dal Consiglio ed in base a tale approvazione ne sia eseguita l'iscrizione nel libro dei soci » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49 con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonché a sottoporre a controllo lo scambio.

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo dagli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicché molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni: è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo

funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per « contanti », ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per « contanti » non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di messa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quota di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese immediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire 120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.306.240.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'istituto di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientranti nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perché questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua « facciata », ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga che il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costituiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione e cura dal gruppo, anche perché attraverso una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perché non erano a conoscenza della relativa clausola, o perché attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tal modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparo da interventi di contestazione della gestione della società da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società con quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritte, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla vigilanza un progetto di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultimo istituto pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura dell'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale, in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risultava dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972 (v. quanto esposto nel primo capitolo della presente relazione, dove sono integralmente riportati significativi stralci delle relazioni degli ispettori), e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali — senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione — la Banca d'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso di massima all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioè con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).



Pochi giorni dopo la Banca Unione rilanciava, però, l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documento Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla Interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano — entrambe in data 21 dicembre 1973 — di procedere, « subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge », alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il Governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37); nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria, che, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

« un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione ».

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonché da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom., Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal Governatore della Banca d'Italia e che né questi, né altri funzionari della vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli IV/4); ha precisato, infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (parte prima, pag. 22) stima la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e quindi non stimabili in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la banca, che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni tanto limitate come era l'Amincor Bank, anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debentrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave

situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultavano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli venne trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del « settore estero » della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto « il rinnovo si impone poiché i debitori non sono al momento in grado di rimborsare ». La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si cominciava ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 18 luglio Puddu redigeva una relazione, nella quale calcolava intorno a 30 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poiché molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

« il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere sono fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale » (v. 00162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione — secondo la quale questa, grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa — non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 ».

a) I « depositi fiduciari ».

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti « depositi fiduciari » presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti, e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei « depositi fiduciari » a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare — a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante — il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari determinati che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i « depositi fiduciari » le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioè come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è già accennato, la vera natura dei « depositi fiduciari » sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del *crack*. In effetti, i depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari », a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 ».*

È sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei « depositi fiduciari » quello della cosiddetta lista o « tabulato dei 500 », e cioè il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciarmente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, attraverso Finabank; una lista cioè di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta entità (si è infatti parlato di 543, 553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembra trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente testuale tenore:

« 28 agosto 1974. — Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il presidente del collegio sindacale Tancredi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a punto alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor Governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettendo le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono di impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3° "gruppo Sindona" crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciarmente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone e il dottor Carli approva che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunione ufficiale

presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una Banca quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta non costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il *crack* di Sindona, una specifica indagine diretta a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad esso relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono — secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta — che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era stato sottoposto all'attenzione del Governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perché lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a rintracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone, interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui all'articolo 490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977, venivano prosciolti dai reati loro ascritti per amnistia; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad acquisire il tabulato o a ricostruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse dalle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con

rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciarmente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire, poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del Governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciarmente presso Finabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a individuare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone e Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso Finabank, sembra però riferirsi ad un documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro anche chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal. XIX/2 e 3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dare i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al servizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla posizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare, mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla

Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o se l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto del 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambattista Fignon, che dirigeva per conto del Banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, della segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza. Del pari non è rimasta in nessun modo provata l'ipotesi fatta da altri, che Puddu avrebbe avuto il tabulato da Nussbauer, direttore di Finabank, e che costui avrebbe inviato a Roma la lista mediante la sua segretaria Anita Gaimard.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioè la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente per esplicitare ed avallare tale sua convizione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a « Finabank ». Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo, Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che, pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin, perché ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioè la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato sarebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone che pure non negano la materiale esistenza del tabulato,



sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto bancario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di nient'altro che di un documento anonimo; così, infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank, potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento, sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunioni presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incontro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di

cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo dal canto suo ha anch'egli sempre affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di aver appreso da Ventriglia) a sentirne parlare. Ha anzi chiarito di non aver nemmeno voluto discutere di un tabulato, in quanto doveva trattarsi o di un documento anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di capo dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia; oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione di rigorose norme sul segreto bancario vigente in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlare, nell'interesse del paese. Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

Resta da valutare nella relazione conclusiva la consistenza in fatto e in diritto di questi assunti di Carli.

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in particolare, Puddu, che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni, in merito alla lista dei 500, furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di « cordone sanitario », che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il cordone sanitario già prima del 28 agosto aveva subito deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovessero essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva — come coloro che figuravano nel tabulato — non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse

che ciò doveva avvenire «previa verifica di regolarità». Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accennate, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioè a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri); egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbe lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che, peraltro, non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato, e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perché egli personalmente conservasse il documento, tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

È risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo per recuperare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio si rivolse a Guidi, pregandolo di rintracciare il tabulato; ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo; costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato,

aveva successivamente restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto — secondo la sua versione — non già perché egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perché Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato, allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana.

È inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che, il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del Banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintracciare il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli gli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha ammesso di aver sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne mai venuto a conoscenza.

Il tabulato, così, non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi, anche se al riguardo Barone ha dichiarato alla Commissione di non sapere se i rimborsi siano poi effettivamente avvenuti, precisando altresì che comunque, a questo fine, la Banca Privata Italiana non aveva utilizzato denaro datole dal Banco di Roma, bensì le proprie residue disponibilità finanziarie.

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato.*

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa domanda è impossibile dare una risposta più o meno precisa, data l'eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. È da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei

nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo — come si è avuto modo di vedere — nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di imprecisioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadick della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; « Mike » (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; John Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano Di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che — come s'è detto nel secondo capitolo — Bordoni ha asserito essere corrispondente alla DC, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Rumor, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fossero i nomi di quelli che — se-

condo lui, che per dieci anni era stato a New York — erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito. Ma davanti alla Commissione, in sede di confronto, Puddu ha negato di aver fatto nomi a Guidi; e Guidi, come già era avvenuto nel corso dell'istruttoria penale, ha detto che allora i nomi doveva averglieli fatti Barone.

Quest'ultimo, dal canto suo, pur affermando, come più volte si è detto, di non aver mai personalmente consultato o esaminato il tabulato, ebbe a dichiarare il 7 febbraio 1978 al giudice istruttore milanese di aver saputo,

« in tempi e circostanze diverse e da persone diverse, in banca e fuori banca (e tra le persone che me ne parlarono, anche se non posso ricordare quali di esse mi fecero i singoli nominativi, certamente c'erano Ventriglia, Puddu, Fignon), che nel documento in questione erano compresi i seguenti nominativi: conte Agusta; Bonomi Anna; Micangeli Lamberto; Lolli Ghetti Glauco (armatore genovese — NAI); Lolli Ghetti di Ancona (dietro il quale potrebbero nascondersi altri nominativi di rilievo); Caltagirone (quello dell'Italcasse, amico dell'onorevole Evangelisti); Rosalyn Shipping (che mi si disse che copriva interessi di uomini della democrazia cristiana; onorevole Piccoli?); "Mike" (che mi si disse corrispondere all'onorevole Micheli); onorevole Giacomo Mancini; onorevole Flavio Orlandi del PSDI; Carini Tom, direttore ICIPU, e una sua amica; Gelli Licio, capo della loggia massonica P2; generale Picchiotti dei carabinieri; generale del SID Miceli (sul nome ho qualche perplessità); il magistrato Spagnuolo; Peter Shadick; Nicola Biase; Scarpitti Raffaello; John Mc Caffery; Valentini Stelio; Lalatta o Laratta (bancario) ».

Anche alla Commissione Barone ha ripetuto di non aver letto personalmente i nomi e di averli appresi da altri. Egli è stato sul punto impreciso e spesso contraddittorio, dando versioni mutevoli e non sempre nette. Dalla prima deposizione di Barone alla Commissione si trae che i nomi gli sarebbero stati fatti alcuni da Ventriglia, alcuni da Puddu e un paio da Fignon; e che, peraltro, i nomi fatti nel corso del suo interrogatorio, testé citato, dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano sarebbero scaturiti, almeno per la maggior parte, da specifiche domande rivoltegli dagli inquirenti. Barone difatti, ha dichiarato testualmente:

« non è che io abbia detto i nomi; il giudice Viola ed il giudice Urbisci mi chiedevano: le risulta questo nome? le risulta quest'altro? mi lessero un elenco di cinquanta o sessanta nomi e ad alcuni dissi di sì, ad altri di no, tanto che per l'onorevole Piccoli dissi che poteva essere, che non lo ricordavo. Questo l'iter dell'interrogatorio e il giudice Viola era soprattutto interes-

sato ai nomi dei magistrati; ricordo che insisteva molto per Spagnuolo: io dissi che mi sembrava di sì. Non tutti i nomi furono pronunciati da me; furono i magistrati ad elencarli.

I magistrati non è che avessero un elenco di cento o duecento nomi, avevano un tabulato (questo è ormai il termine invalso) sul quale c'erano dei nomi; poi altri li facevano a braccio » (Barone, 8 gennaio 1981 pom., Dini IX/2 e 4).

Barone ha altresì precisato che erano stati, in particolare, i magistrati a chiedergli di « Mike » e di Flavio Orlandi, mentre i nomi di Lolli Ghetti di Ancona e di Tom Carini gli erano stati fatti da Ventriglia; e che era stato probabilmente Puddu a dirgli che la sigla Rosalyn Shipping avrebbe coperto la DC. Egli ha poi chiarito di aver avuto delle perplessità circa il nome di Miceli, data « la differenza del nome Miceli - Micheli », di sapere che Stelio Valentini era genero di Fanfani e di avere escluso, dopo la testimonianza al giudice, che Laratta potesse essere il vice direttore della Banca Nazionale del Lavoro, trattandosi invece, come si era appurato a seguito di una smentita di quest'ultimo, di un omonimo funzionario della Banca Privata Italiana. Barone ha ricordato infine che, all'epoca della sua testimonianza al giudice istruttore, un settimanale aveva pubblicato alcuni nomi che sarebbero stati contenuti nella lista: per cui poteva essere avvenuto che vi fosse stato un accavallamento di ricordi tra ciò che altri gli avevano detto e quanto egli stesso aveva letto sulla stampa.

Dal canto loro, Ventriglia, Puddu e Fignon hanno smentito di aver fatto dei nomi a Barone, e, in sede di confronto, Barone ha notevolmente rettificato le sue precedenti dichiarazioni, rese sia alla Commissione sia al giudice istruttore dottor Urbisci. Egli ha asserito, difatti, che qualche nome glielo aveva fatto Puddu, ma di non poter affermare con nessuna certezza che altri nomi glieli avessero fatti Ventriglia e Fignon. In verità - ha dichiarato Barone - oltre ai nomi appresi da Puddu,

« altri li rilevai dalla stampa e, siccome capii che i magistrati volevano che io dicessi qualche cosa, li dissi » (Barone, 4 febbraio 1981 pom., Fradd. VII/5).

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei testimoni esaminati.

Proprio in vista di queste reticenze e contraddizioni, nelle date del 4 febbraio e del 12 febbraio 1981, la Commissione ha disposto, anche riguardo alla vicenda del tabulato, la trasmissione all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni rese da Barone, Fignon, Puddu, Ventriglia e Carli, « per accertare se i fatti rilevati costituiscano o meno reati e quale sia la loro definizione giuridica ».

Occorre infine, prima di concludere sull'argomento, registrare alcune nette smentite opposte da persone chiamate in causa come

facenti parte dell'elenco; nonché dare conto dei risultati conseguiti da ulteriori indagini disposte in merito dalla Commissione.

Nella sua deposizione davanti alla Commissione il senatore Fanfani ha ribadito la smentita già fatta in precedenza, nella quale si esclude nel modo più categorico di avere avuto conti sulle banche di Sindona e tanto meno in Svizzera. Del pari l'onorevole Giacomo Mancini, che ha chiesto di essere sentito dalla Commissione dopo che il Bordoni aveva fatto il suo nome nell'interrogatorio del 1° aprile 1981, ha smentito nel modo più reciso di avere avuto conti su banche svizzere, ha lamentato la campagna scandalistica nei suoi confronti e ha chiesto che la Commissione compia tutti gli atti possibili per la ricerca della verità, dichiarandosi disposto a qualunque collaborazione anche nei confronti della Svizzera.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il Governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sul segreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del Governo italiano presso quello svizzero. Si è a conoscenza che il Ministero degli esteri sta compiendo per le normali vie diplomatiche i passi necessari.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, vi siano tracce di operazioni concernenti il supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo. La sola possibilità sembra dunque essere quella di ottenere una collaborazione da parte del Governo svizzero.

#### 6. — FINANZIAMENTI A PARTITI ED UOMINI POLITICI.

I sistemi con i quali il gruppo Sindona ha attribuito vantaggi economici a partiti ed uomini politici compongono una gamma così vasta di articolazioni che fa apparire non facile, allo stato delle indagini, una compiuta descrizione del fenomeno.

Anche a causa della frammentarietà degli accertamenti e della non univocità di alcune risultanze testimoniali, sembra preferibile riservare alla relazione conclusiva la ricostruzione del significato generale dei rapporti, dei finanziamenti e delle protezioni intercorsi tra Sindona e alcuni ambienti politici. La Commissione ha quindi ritenuto di limitarsi in questa sede ad esporre partitamente le risultanze delle indagini svolte in merito alle singole operazioni di finanziamento.



a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.*

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentali acquisiti, ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del 26 gennaio 1979 (v. 00064/Sind.), risulta che i libretti a risparmio ordinario al portatore « Rumenia » n. 4484 (di lire un miliardo), « Primavera » n. 4502 (di lire 500 milioni) e « Lavaredo » n. 4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2, 9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, il dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Risulta, ancora dagli stessi atti, il seguente *iter* di formazione dei titoli:

per il libretto « Rumenia » n. 4484, l'accensione avvenuta mediante l'accredito di un miliardo di lire per contanti, con distinta di versamento siglata da persona non identificata e disponibilità della valuta tratta da altro libretto al portatore denominato Semeria n. 4165 (la cui movimentazione aveva dato vita, in altre occasioni, a cospicue emissioni di assegni con nomi di fantasia);

per il libretto « Primavera » n. 4502 di lire 500 milioni, l'accensione fu effettuata attraverso la negoziazione e il versamento di cinque gruppi di assegni circolari del 9 aprile 1974 (in tagli da cinque milioni di lire, emessi dalla Banca Unione sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 120 milioni a favore di Mario Bianchi, per 80 milioni a favore di Giuseppe Negri e per 100 milioni a favore di Antonio Colombo; emessi dalla Banca Generale di Credito di Milano, sempre sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 100 milioni a favore di Giandomenico Rossi e per 100 milioni a favore di Giacomo Bianchi). Sempre con riferimento a tale libretto è stato ritrovato l'ordinativo interno a firma di Silvano Pontello che permette, attraverso la richiesta degli assegni a nomi di fantasia, di risalire al libretto « Semeria 2 » n. 84123, già acceso presso la Banca Unione (300 milioni), mentre per gli altri 200 milioni è stato possibile stabilire che nella stessa giornata del 9 aprile un eguale importo venne prelevato dal libretto « Semeria 3 » n. 8094 della Banca Generale di Credito con ordinativo non sottoscritto;

per il libretto « Lavaredo » n. 4514 di lire 500 milioni, non vennero utilizzati degli assegni circolari come passaggio intermedio e la provvista fu tratta dai proventi del rapporto fiduciario fra la

Mabusi Italiana s.a.s. e la Co.fi.mi. (Compagnia Fiduciaria Milano), nel senso che quest'ultima, su disposizioni del suo amministratore, trasferì 500 milioni del ricavo dell'operazione Venchi Unica (lire 1.226.260.620) al dottor Pier Sandro Magnoni. Questi a sua volta, attraverso un giro contabile con il conto corrente Co.fi.mi. n. 69998, provvide a fornire la valuta per il documento al portatore (relazioni della polizia tributaria di Milano 13 ottobre 1976, 26 novembre 1976 e 26 gennaio 1979).

Subito dopo la estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della DC. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima *tranche* di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della DC all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della DC ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su iniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza *tranche*, Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della DC all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della democrazia cristiana.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme, essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata Italiana. Al giudice sono state in particolare recapitate copie di lettere della Huberi Holding S. A. con sede in Lussemburgo (società controllata dal gruppo Sindona), della Polidar A. G. con sede in Mauren e della Usiris A. G. con sede in Triesen; copie di note bancarie, nonché copie delle procure per notaio Mario Pozzi di Lugano in data 14 dicembre 1972 e 21 novembre 1972, con le quali Carlo Pagnamenta, ammini-

stratore della Polidar nonché della Usiris, nominava rispettivamente l'avvocato Raffaello Scarpitti procuratore generale della Polidar fino al 31 dicembre 1974 ed il signor Filippo Micheli procuratore generale della Usiris fino al 31 dicembre 1975 (v. 00064/Sind.).

L'onorevole Micheli, sentito in proposito dalla Commissione, ha peraltro dichiarato di non aver effettuato, in tale qualità, nessuna operazione per conto della Usiris (26 marzo 1981, Testini XII/2) e di non essere al corrente che l'operazione era stata contabilizzata dal gruppo Sindona attraverso storni di versamenti a favore di tale società:

« Io non ho firmato niente. Non so se poi il Sindona, il Pontello e altri hanno - praticamente per giustificare in qualche modo quest'operazione - fatto fare alcune firme allo Scarpitti » (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/1).

Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto delle lettere cui si è fatto cenno, si deve rilevare innanzi tutto che a ciascuna delle tre date nelle quali si svolse l'operazione (3, 10 e 17 aprile) corrispondono tre lettere, rispettivamente della Huberi, della Usiris e della Polidar. Le lettere della Huberi Holding erano dirette alla Usiris, cui davano notizie dell'avvenuto accredito in suo favore presso la Finabank di cifre in dollari pari complessivamente a circa due miliardi di lire al cambio dell'epoca. Tali lettere risultano controfirmate per ricevuta da Scarpitti, per conto della Usiris. Le lettere della Usiris, firmate da Scarpitti, contenevano invece ordini, rivolti alla Finabank, di trasferire le somme indicate alla Amincor Bank di Zurigo. Infine, le lettere della Polidar, anch'esse a firma di Scarpitti, contenevano ordini di bonifico, rivolti alla Finabank, in favore della Usiris per il medesimo importo complessivo (v. 000224/Sind.).

Funzioni di ricevute assolvevano, evidentemente, solo le lettere della Huberi, provenienti da una società controllata da Sindona ed indirizzate ad una società di cui era procuratore generale l'onorevole Micheli. Le lettere della Polidar e della Usiris sono state giudicate da Pontello un di più, perché non utili, sotto il profilo squisitamente tecnico, alla dinamica dell'operazione.

« La Usiris e la Polidar in questa operazione non hanno fatto niente. È la Huberi che ha la sigla delle ricevute. Il resto è un di più... ed è incomprensibile il perché sia stato fatto. Quando il Sindona ha una ricevuta Huberi, siglata da Scarpitti, questa doveva bastare. Tutto il meccanismo è un di più, fatto evidentemente... per motivi che l'avvocato Sindona avrà avuto chiari » (Pontello, 19 marzo 1981, Dini IV/4 e 5).

Scarpitti, per parte sua, si è espresso nei seguenti termini in ordine alla documentazione da lui firmata:

« Era il mezzo - evidentemente oggi *a posteriori* possiamo dirlo - attraverso il quale il signor Sindona credette opportuno lasciare una traccia di questi finanziamenti effettuati attraverso quelle due società » (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3).

Infine Magnoni ha sostenuto che

« si trattava semplicemente di costituire una prova dell'avvenuto movimento dei fondi in Italia... facendo, appunto, un movimento puramente contabile e non effettivo di fondi » (8 aprile 1981, Iocca XIII/1).

La consegna dei due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac. III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli hanno fatto riferimenti a Michele Sindona, considerato come il vero artefice di quello che gli stessi hanno definito un semplice « ponte finanziario » o un « prestito gratuito ». Uguale versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni, alla cui iniziativa si deve peraltro attribuire la provvista utilizzata per la accensione del libretto « Lavaredo ».

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto fra Sindona e l'onorevole Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinanzi alla Commissione, Scarpitti ha precisato che Sindona, dopo che l'onorevole Micheli gli aveva rappresentato le necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il senatore Fanfani; dopo tale colloquio — ha soggiunto il teste — Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2 e 3).

L'onorevole Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un « prestito a breve », ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del *referendum* sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche le loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il senatore Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

« Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione ». (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il senatore Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza — brevissima — nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'onorevole Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare — sempre come ponte finanziario — qualche aiuto, di cui non precisò l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il senatore Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione — asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) — tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'onorevole Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

In ordine al problema della individuazione del patrimonio di provenienza dei due miliardi versati alla democrazia cristiana, gli elementi a disposizione della Commissione non hanno consentito di accertare, allo stato, se si trattasse di fondi di pertinenza delle banche, del gruppo o del patrimonio privato di Sindona. Che si trattasse di fondi di pertinenza delle banche deve in particolare escludersi per i proventi della operazione fiduciaria affidata dalla Mabus Italiana s.a.s. alla Co.fi.mi., che alimentarono il libretto « Lavaredo »; mentre per i libretti al portatore « Semeria n. 4165 », « Semeria 2 » e « Semeria 3 », dai quali venne tratta la provvista per i libretti « Rumenia » e « Primavera », le accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza sono riuscite ad accertare che i relativi fondi erano movimentati direttamente dal gruppo, al di fuori del normale circuito della stessa contabilità « riservata » delle banche, ma non a stabilire la provenienza dei fondi stessi.

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate dal gruppo Sindona, in mancanza di prove documentali la Commissione non può che limitarsi a registrare le versioni che hanno offerto in merito alcuni protagonisti della vicenda.

L'onorevole Micheli ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

«raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la DC [...] Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti» (Micheli, 26 marzo 1981, As-senza XI/3).

A loro volta, tanto il senatore Fanfani (27 maggio 1981, Mec. II/2) quanto l'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Mec. VI/4) hanno affermato di aver saputo dall'onorevole Micheli che questi aveva restituito le somme in precedenza erogate da Sindona.

Al contrario, Pier Sandro Magnoni ha asserito di aver saputo da Sindona che i due miliardi non erano stati restituiti (8 aprile 1981, Iocca XIII/4).

Non può concludersi l'esposizione dei fatti concernenti l'operazione «due miliardi» senza registrare la proposta di risoluzione presentata da tre componenti della Commissione — i deputati Miner-vini ed Onorato e il senatore Riccardelli — in data 8 aprile 1981 (Mec. XI/1).

Con tale documento, sul quale la Commissione si è riservata di assumere una decisione, è stata denunciata la violazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, da parte del partito della democrazia cristiana, sotto un quadruplice profilo:

1) la mancata indicazione nel bilancio di periodo, e specificamente a proposito della voce «contribuzioni di non associati», dell'importo corrispondente ai due miliardi erogati dal gruppo Sindona o, quanto meno, agli interessi sull'asserito prestito gratuito degli stessi due miliardi;

2) omissione, fra i «proventi finanziari diversi», degli importi percepiti a titolo di utili sulle negoziazioni di merci («alcune centinaia di milioni», secondo la dichiarazione fatta dall'onorevole Micheli);

3) omissione di qualsiasi riferimento alle «contribuzioni straordinarie» che nell'estate del 1974 avrebbero permesso la restituzione del prestito;

4) omissione della menzione, nella relazione che accompagna il bilancio, dei nomi dei soggetti (associati e non) che ebbero ad effettuare le contribuzioni di cui ai nn. 1 e 3.

La proposta di risoluzione si conclude con la richiesta di «notificare ai Presidenti della Camera e del Senato le irregolarità del bilancio della democrazia cristiana per l'anno 1974, di cui in premessa, affinché ciascuno di essi emani decreto di sospensione dell'erogazione dei contributi a detto partito, a norma dell'articolo 8, quinto comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195».

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti.*

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi

bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973, a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia, relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione dal 1° luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il senatore Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'onorevole Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo - in tal modo - venuto a conoscenza di tale erogazione periodica da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Mec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974.*

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana è quello che presenta, almeno allo stato, i maggiori margini di incertezza, nonostante l'impegno della Commissione nell'approfondirne i molteplici aspetti in tutte le possibili direzioni.

Va segnalato peraltro che il recente confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'onorevole Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e di Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo Commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato, nel corso del suo interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in *commodities*

da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

« Io ho dichiarato sempre - e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva, [...] e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Micheli credo siano state esplicite - che questi conti sono stati fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana » (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state, secondo Bordoni, le due società - Usiris e Polidar - delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'onorevole Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari - a detta dell'avvocato Scarpitti - di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972.

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controverse in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti contabili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda.

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 9 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compravendita di titoli in uno dei seguenti modi:

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto - sempre secondo



Olivieri - sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni poste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la commissionaria Signorio

« potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite », in quanto « non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico ».

Gli utili realizzati da Scarpitti « naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione » (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona; sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, « calibrate » in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se, poi, le operazioni avessero nondimeno fatto registrare una perdita, essa non doveva comunque essere sopportata - in base agli accordi - dallo Scarpitti: in questo senso tali operazioni erano « senza rischi » (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correvano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), egli chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdita a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6), e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto - ha concluso il teste - la perdita è stata alla fine assorbita

« da un conto "contrattazioni in titoli" che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria » (11 giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni - erano cioè « radiocomandate », come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 - ed ha

altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

« I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: "parlane con Bordoni", e Bordoni ha detto: "vedrai che ci pensa il gruppo". Il gruppo, poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno » (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto, nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste dipendevano, in buona sostanza, dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di copertura, pari al 25 per cento del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) — modificando le sue precedenti versioni — che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non poté avere notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'onorevole Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v. 00321/Sind.). L'onorevole Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6 luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Sind.). È da registrare, al riguardo, che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 18 marzo 1981).

Per quel che riguarda, poi, le operazioni in *commodities*, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

« Sulle operazioni in *commodities* delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la

stessa tecnica dei titoli applicata anche alle *commodities*), emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in *commodities*, e presso la Finabank, non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizione di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni dalle due banche » (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto, Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggerimento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

« Non hanno fatto praticamente niente di particolare; una sola, la Polidar, rimase in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'onorevole Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in *commodities* » (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni — ha continuato il teste — non avevano nulla di irregolare e

« sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni » (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'onorevole Micheli, infine, ha affermato che l'effettuazione di operazioni in *commodities* gli venne suggerita da Scarpitti; a tal fine — ha aggiunto —

« io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in *commodities*. È certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da questa società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scarpitti mi aveva anche parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili... che poi si sono risolte con utili di qualche centinaio di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme » (26 marzo 1981, Bal. II/4 e 5).

Il senatore Fanfani, a sua volta, ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona — del quale s'è fatto cenno a

proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana — il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'onorevole Micheli gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che porta difatti la intera responsabilità, ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensi della Polidar presso la Banca Unione, alimentato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare — a parte minori movimenti ed accrediti di interessi — un versamento di circa 57.000 dollari, costituenti profitti di operazioni in *commodities*, con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edilcentro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giugno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

d) *Finanziamento IRADES.*

Nell'esame del finanziamento del « gruppo Sindona » all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 Registro PM Milano (00064 Comm.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento « alle conversazioni intercorse », fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente « fino alla concorrenza di 20 milioni di lire », in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire in quello stesso autunno.

Pier Sandro Magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudice (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Com-

missione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di finanza in data 15 febbraio 1981: v. 00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto « sopravvenienze attive ».

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana.*

Carlo Bordoni ha asserito che — oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo — in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sé la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1° aprile 1981, III/7-16).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile 1981, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato — al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici — presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato « Sidc », denominazioni che avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici.*

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi dalla democrazia cristiana, la Commissione ha finora sviluppato

indagini esclusivamente su quanto è stato asserito da Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato « Sico ». Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto — alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti dalla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingeo dei contratti fiduciari — era il risultato di « una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano ». Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dandogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore generale della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonché vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al PCI e che, infine, si diceva che da tramite tra il PCI e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonché da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec. II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto « Sico » facesse capo al PCI (19 marzo 1981, Fradd. V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato « Sico » (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il PCI.

#### 7. — MATERIE SULLE QUALI RESTA DA PROSEGUIRE L'INCHIESTA.

Nel prosieguo dei suoi lavori la Commissione dovrà naturalmente completare le indagini delle quali s'è dato finora conto, nonché soprattutto procedere alla valutazione delle risultanze acquisite, al fine di fornire risposte chiare ed esaurienti ai quesiti posti dalla legge istitutiva.

La Commissione ha acquisito elementi istruttori in ordine ad un contributo oblativo, chiesto dall'onorevole Preti, all'epoca Ministro dei trasporti, e concesso da Michele Sindona tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, a favore del centro internazionale di ricerche « Pio Manzù », presieduto dallo stesso onorevole Preti (v. lettere dell'onorevole Preti a Sindona del 26 novembre 1973 e del 10 gennaio 1974, rispettivamente di richiesta del contributo e di ringraziamento per la sua concessione: 00200/Sind.).

Il dottor Macchiarella ha riferito alla Commissione di un presunto finanziamento ad una fondazione istituita per onorare la

memoria del cardinale Spellmann, affermando che, in ragione dei suoi rapporti di cordialità con l'onorevole Andreotti, egli venne officiato di consegnare, perché fosse devoluta alla indicata fondazione, una somma aggirantesi sui 150-200 milioni di lire, che gli fu detto provenire dal patrimonio personale di Sindona, al dottor Umberto Del Ciglio, funzionario del centro studi Lazio (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/3-5).

In ordine a dette acquisizioni la Commissione si riserva di esperire ulteriori accertamenti.

La Commissione ha altresì acquisito, dalla Guardia di finanza e dalla magistratura, atti e documenti relativi agli interessi « extra » corrisposti a terzi dalle banche sindoniane su depositi di enti pubblici. In riferimento a tali interessi « extra » sono stati promossi procedimenti giudiziari, in particolare riguardanti la vicenda della SOCHIMISI e della GESCAL. Testimonianze rese in Commissione si sono soffermate, nel corso di indagini su altri argomenti, anche su questo aspetto dei rapporti fra gruppo sindoniano e ambienti o esponenti politici. In merito la Commissione si riserva di approfondire le indagini e di verificare le testimonianze rese con l'esame della documentazione già acquisita.

La Commissione ha dedicato una parte dei suoi lavori alle attività finanziarie facenti capo alla Gemoes (Gestione Mobiliare Edilcentro Sviluppo) ed alle sue collegate estere Edil-Nassau e Edil-Cayman, con centro operativo in Italia e tenuta dell'amministrazione contabile presso la Edilservices di Ginevra.

Dalle testimonianze e dalla documentazione in possesso della Commissione è emerso che, attraverso le consociate estere e sotto la direzione operativa di Bordoni in Milano, il gruppo Sindona pose in essere, nel periodo compreso tra gennaio e luglio del 1974, operazioni in cambi e in *commodities* dell'ordine di centinaia di milioni di dollari, lasciando operazioni aperte per una ingentissima cifra nel momento del subentro alla guida della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria degli uomini del Banco di Roma.

È altresì risultata da diverse testimonianze l'esistenza di clienti anonimi contrassegnati da numeri di codice (lista degli 88), la cui chiave di identificazione era contenuta in una rubrica circolante negli uffici milanesi, i quali agivano con operazioni sui mercati esteri in cambi e in *commodities*, in collegamento con le più ampie operazioni effettuate direttamente dalle finanziarie estere della Gemoes e da altre finanziarie del gruppo Sindona-Società Generale Immobiliare.

Su tutta la materia la Commissione si riserva ulteriori accertamenti anche sulla base dell'ampia documentazione, attualmente in suo possesso, concernente la Società Generale Immobiliare.

L'indagine dovrà invece essere avviata in ordine ad altri temi, dei quali non si è discusso nella presente relazione giacché la Commissione si è fino ad ora limitata, relativamente ad essi, a mere acquisizioni documentali e non dispone, quindi, di riscontri diretti ottenuti con lo strumento più tipico a ciò predisposto, ossia le audizioni. Si tratta, in particolare, dei quesiti posti dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1980, n. 204, relativi all'estra-

dizione di Michele Sindona, nonché del presunto rapimento del Sindona medesimo e dei suoi rapporti con la mafia e la massoneria. Questi argomenti richiedono, con tutta evidenza, approfonditi accertamenti, che la Commissione conta di sviluppare compiutamente, con attenta sollecitudine, nei prossimi mesi.

Tra gli ulteriori compiti che la Commissione si riserva di svolgere nel prosieguo della sua attività va menzionato, infine, lo studio inteso ad elaborare — ove si ravviserà opportuno — indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria, giusta quanto prevede espressamente il secondo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204.